#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193)

Vigente al: 1-5-2019

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;

Sentite le associazioni imprenditoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

**Emana** 

### il seguente regolamento:

#### Art. 1

#### Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;
- b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
- c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- e) SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
- f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

#### Art. 2

### Finalita' ed ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento individua le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.

- 3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita', alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumita'.
- 4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.
- 5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
- 6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attivita' industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. ((3))
- 7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, le modalita' di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.
- 8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

## AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 8, comma 7) che "A decorrere dal 1º gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334".

Art. 3

## Valutazione dei progetti

- 1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
- 2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.
- 3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni puo' richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

#### Controlli di prevenzione incendi

- 1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attivita', mediante segnalazione certificata di inizio attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.
- 2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
- 3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.
- 4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- 5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e' chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 5

# Attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio

- 1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento e' tenuto ad inviare al Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
- 2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata a dieci anni.

Art. 6

## Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita'

- 1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
- 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7

#### Deroghe

1. Qualora le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle

regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

- 2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al comma 1, anche i titolari di attivita', disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.
- 3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e' stata presentata ed al richiedente.

Art. 8

#### Nulla osta di fattibilita'

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilita' dei progetti di particolare complessita', ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita'.

Art. 9

#### Verifiche in corso d'opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Art. 10

# Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)

- 1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
- 2. Ai soli fini antincendio le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.
- 3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e' completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11

- 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
- 2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I, sono allegati:
- a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;
- b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
- c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.
- 3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe gia' previste per le attivita' di analoga complessita', come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.
- 4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (2) ((4))
- 5. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.
- 6. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:
- a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1º gennaio 1988;
- b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;
- c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

- 7. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformita' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
- 8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

-----

#### AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che "Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso".

-----

#### AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 1) che "Gli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, e successive modificazioni, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, secondo le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno di cui al primo periodo non puo' essere in ogni caso superiore a ventiquattro mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo".

Art. 12

## Abrogazioni

- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;
- b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure

di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi;

- d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi;
- e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:
  - 1) comma 1: il secondo periodo;
- 2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attivita' medesime»;
- 3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»;
- f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 13

### Clausola di neutralita' finanziaria

- 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita' previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011

## NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Maroni, Ministro dell'interno

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

ALLEGATO I

(di cui all'articolo 2, comma 2)

# ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

   N.  ATTIVITA'	   	CATEGORIA	
	A	В	C
Stabilimenti ed	======================================	 	 
impianti ove si  producono e/o	 		 
impiegano gas  infiammabili	 	<u> </u>	 
e/o comburenti  con quantita'		 	 
globali in			
ciclo superiori 1  a 25 Nm3/h.	 	 	   Tutti
Impianti di  compressione o	 	 	 
di  decompressione	 	 	 
dei gas			
infiammabili  e/o comburenti	 		
con  potenzialita'		<u> </u>	 
superiore a 50  Nm3/h, con		 	 
esclusione dei			
sistemi di  riduzione del	 	<u> </u>	 
gas naturale  inseriti nelle	 	<u> </u>	 
reti di  distribuzione		 	 
con pressione		Cabine di	
di esercizio  non superiore a	 	decompressione del gas naturale	•
2  0,5 MPa		fino a 2,4 MPa	casi
Impianti di  riempimento,	 	<b> </b> 	 
depositi,			
rivendite di  gas	 	<u> </u>	 
infiammabili in  recipienti	 	 	 
mobili:			

	a) compressi		I	I
	con capacita'			
	geometrica			
	complessiva			Impianti di
	superiore o		rivendite,	riempimento,
	uguale a 0,75		depositi fino a	
	m3:		10 m3	   10 m3
		' 		
	İ		rivendite,	I
	b) disciolti o		depositi di GPL	
	liquefatti per		oltre 300 kg e	_
	quantitativi in	: -	fino a 1.000 kg,	•
	massa		depositi di gas	
	complessivi	I 	infiammabili	
		l  Donositi di GDL	•	•
2			diversi dal GPL  fino a 1.000 kg	
э 	luguali a 75 kg:		kg	1.000 kg 
	Depositi di gas		1	l
	infiammabili in			
	serbatoi fissi:		1	l
	a) compressi	 I		 I
	per capacita'	l I	I I	I I
		]	1	l I
	geometrica	[ [		 
	complessiva	 		 
	superiore o			
	uguale a 0, 75		<u> </u>	  -
	m3:		fino a 2 m3	oltre i 2 m3
	b) disciolti o	 	1	 
	liquefatti per	•	- Depositi di	- Denositi di
	capacita'		gas diversi dal	
	geometrica		GPL fino a 5 m3	· <del>-</del>
	complessiva	I 	- Depositi di	•
		l   _ Denositi di	GPL da 5 m3 fino	
4	uguale a 0,3 m3			M3
	Depositi di gas			
	comburenti			
	compressi e/o			
	liquefatti in			
	serbatoi fissi			
	e/o recipienti			İ
	mobili per		i	I
	P	•		' 
	capacita'			
	capacita'	 	l I	! 
	geometrica	 	 	   
	geometrica  complessiva	    -	     	 
5	geometrica  complessiva  superiore o	 	       fine a 10 m3	         oltre i 10 m2
5 	geometrica  complessiva	       	         fino a 10 m3	         oltre i 10 m3
5	geometrica  complessiva  superiore o  uguale a 3 m3: 	       	       fino a 10 m3	       oltre i 10 m3 
5	geometrica  complessiva  superiore o  uguale a 3 m3:   Reti di  trasporto e di	           	       fino a 10 m3 	       oltre i 10 m3 
5	geometrica  complessiva  superiore o  uguale a 3 m3: 	             	       fino a 10 m3     	       oltre i 10 m3      
5	geometrica  complessiva  superiore o  uguale a 3 m3:   Reti di  trasporto e di	               	       fino a 10 m3       	       oltre i 10 m3      
5	geometrica  complessiva  superiore o  uguale a 3 m3: 	                 	       fino a 10 m3       	       oltre i 10 m3          
5	geometrica  complessiva  superiore o  uguale a 3 m3: 	 	     fino a 10 m3       	       oltre i 10 m3            
5	geometrica  complessiva  superiore o  uguale a 3 m3: 	 	     fino a 10 m3           	       oltre i 10 m3            
5	geometrica  complessiva  superiore o  uguale a 3 m3: 	 	     fino a 10 m3           	       oltre i 10 m3            

	chimica, con			
	esclusione			
	delle reti di	fino a 2,4 MPa		
	distribuzione e			
	dei relativi	alle opere e gli		
	impianti con	impianti di		
		trasporto di gas		
		naturale con		
	superiore a 0,5	'		
		superiore a 0,8.	oltre 2.4 MPa	! 
	Centrali di			
	produzione di			
	idrocarburi			· 
	liquidi e	' 		! 
	gassosi e di	' 		! 
	stoccaggio	' 		I 
	sotterraneo di	! 		! 
	gas naturale,	! 		! 
	piattaforme	! !		! 
	fisse e	! !		l I
	strutture fisse	! !		! 
	assimilabili,	! !		l I
		 		l I
	di perforazione			[ [
	e/o produzione	 		[ [
	di idrocarburi			<u> </u> 
	di cui al			1
	decreto del			1
	Presidente	  -		
	della	 		
	Repubblica 24	<u> </u>		
	maggio 1979, n.			
	886 ed al			
	decreto	<u> </u>		
	legislativo 25			
	novembre 1996,			
7	n. 624			Tutti
	  Oleodotti con	 		 I
	•	 		l I
	diametro	 		] [
	superiore a 100	 	4444	 
8	mm 	l 	tutti 	l 
	Officine e	 		 
	laboratori con			
	saldatura e			
	taglio dei			
	metalli			
	utilizzanti gas			
	infiammabili			' 
	e/o comburenti,	' ' 		' 
	con oltre 5	, ' 	fino a 10	! 
	addetti alla	ı ! 		ı  oltre 10 addetti
	mansione	1 		alla mansione
	mansione  specifica di	ı   	specifica di	alla mansione   specifica di
	specifica di  saldatura o	! 	specifica di saldatura o	specifica di   saldatura o
	taglio.	 	taglio.	Saluatura o   taglio.
9		ı	rag110.	

	Stabilimenti ed			
	impianti ove si	<u>-</u>	I	
	producono e/o		! 	
	impiegano,	I 	 	
	liquidi	I 	 	! 
	infiammabili	! 	! 	! 
	e/o	I I	! !	<u> </u> 
		Ī	] [	Ī
	combustibili	[ [	] 	[ [
	con punto di	 	 	 
	infiammabilita'	 	 	 
	fino a 125 °C,	 	 	 
	con			 
	quantitativi			
	globali in		  -	
	ciclo e/o in		<u> </u>	
	deposito			
	superiori a 1			
10	m3		fino a 50 m3	oltre 50 m3
	Stabilimenti ed			
	impianti per la			
	preparazione di			
	oli			
	lubrificanti,		[	
	oli diatermici			
	e simili, con			
	punto di			
	infiammabilita'			
	superiore a 125			
	°C, con			
	quantitativi	· 	· [	· [
	globali in	· 		
	ciclo e/o in		! 	
	deposito	I 	 	
	superiori a 5	! 	 	
	m3.	I 	   fino a 100 m3	 
		 	11110 a 100 III	
	Depositi e/o	I	1	I
	rivendite di	! 	ı   liquidi	! [
	liquidi	[ ]	infiammabili e/o	[ ]
	infiammabili	•	combustibili e/o	-
	e/o	<u>-</u>	lubrificanti e/o	
	combustibili	 	•	infiammabili e/o
	•	l I	•	
	e/o oli	   1::		combustibili e/o
		•	derivazione per	
		•	capacita'	
		•	geometrica	•
			complessiva	
			compresa da 1 m3	: :
			a 50 m3, ad	
	•	•	eccezione di	•
	superiore a 1		quelli indicati	
12	m3	a 9 m3	nella colonna A)	m3
	Impianti fissi			
	di			
	distribuzione			
	carburanti per			

l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica;  contenitori -  distributori  rimovibili di  carburanti  liquidi.	             	 	             
    a) Impianti di  distribuzione	superiore a 65	 	            tutti gli altri
b) Impianti  fissi di  distribuzione  carburanti  gassosi e di  tipo misto  (liquidi e  gassosi)	 		             tutti
Officine o  laboratori per  la verniciatura  con vernici  infiammabili  e/o  combustibili  con oltre 5		fino a 25 addetti	              oltre 25 addetti
Depositi e/o  rivendite di  alcoli con  concentrazione  superiore al  60% in volume  di capacita'  geometrica  superiore a 1	 	     oltre 10 m3 e   fino a 50 m3	               oltre 50 m3
Stabilimenti di  estrazione con  solventi  infiammabili e  raffinazione di  oli e grassi  vegetali ed  animali, con  quantitativi	 		               

globali di			
solventi in			
ciclo e/o in			
deposito			
superiori a 0,5			
16 m3			tutti
Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono,			
impiegano o			
detengono			
sostanze			
esplodenti			
classificate			
come tali dal			
regolamento di			
esecuzione del			
testo unico	1		
delle leggi di			
pubblica			
sicurezza	I		
approvato con	I	I	
regio decreto 6			
maggio 1940, n.			
635, e	I	I	
successive			
modificazioni			
	:	•	•
ed			
		 	   tutti
ed   17 integrazioni.	   	   	   tutti 
17 integrazioni.	   	   	   tutti 
17 integrazioni.	      	        	   tutti    
17 integrazioni Esercizi di   minuta vendita	         	          	   tutti    
17 integrazioni Esercizi di   minuta vendita   e/o depositi di	          	          	   tutti      
17 integrazioni Esercizi di   minuta vendita   e/o depositi di   sostanze	            	 	   tutti        
17 integrazioni	              	 	   tutti          
17 integrazioni	                	 	   tutti            
17 integrazioni.	    - 	 	tutti             
17 integrazioni	 	 	tutti            
17 integrazioni.	 	 	tutti
17 integrazioni.	           	 	tutti
17 integrazioni.	           	 	tutti
17 integrazioni.  Esercizi di  minuta vendita  e/o depositi di  sostanze  esplodenti  classificate  come tali dal  regolamento di  esecuzione del  testo unico  delle leggi di  pubblica	           	 	tutti
17 integrazioni	           	 	tutti
17 integrazioni.	 	 	tutti
17 integrazioni.  Esercizi di  minuta vendita  e/o depositi di  sostanze  esplodenti  classificate  come tali dal  regolamento di  esecuzione del  testo unico  delle leggi di  pubblica  sicurezza  approvato con  regio decreto 6	                 	 	tutti
17 integrazioni.	                 	 	tutti
17 integrazioni.  Esercizi di  minuta vendita  e/o depositi di  sostanze  esplodenti  classificate  come tali dal  regolamento di  esecuzione del  testo unico  delle leggi di  pubblica  sicurezza  approvato con  regio decreto 6	                 	 	tutti  tutti
17 integrazioni.	                 	 	Esercizi di
17 integrazioni.  Esercizi di   minuta vendita   e/o depositi di   sostanze   esplodenti   classificate   come tali dal   regolamento di   esecuzione del   testo unico   delle leggi di   pubblica   sicurezza   approvato con   regio decreto 6   maggio 1940, n.   635, e   successive   modificazioni	                 	 	
17 integrazioni.  Esercizi di   minuta vendita   e/o depositi di   sostanze   esplodenti   classificate   come tali dal   regolamento di   esecuzione del   testo unico   delle leggi di   pubblica   sicurezza   approvato con   regio decreto 6   maggio 1940, n.   635, e   successive   modificazioni   ed	                 	 	Esercizi di     minuta vendita   di sostanze
17 integrazioni.	                 	 	Esercizi di     minuta vendita   di sostanze   esplodenti
17 integrazioni.  Esercizi di   minuta vendita   e/o depositi di   sostanze   esplodenti   classificate   come tali dal   regolamento di   esecuzione del   testo unico   delle leggi di   pubblica   sicurezza   approvato con   regio decreto 6   maggio 1940, n.   635, e   successive   modificazioni   ed   integrazioni.   Esercizi di	                 	 	Esercizi di   minuta vendita   di sostanze   esplodenti   classificate
17 integrazioni.  Esercizi di   minuta vendita   e/o depositi di   sostanze   esplodenti   classificate   come tali dal   regolamento di   esecuzione del   testo unico   delle leggi di   pubblica   sicurezza   approvato con   regio decreto 6   maggio 1940, n.   635, e   successive   modificazioni   ed   integrazioni.   Esercizi di   vendita di	                 	 	Esercizi di   minuta vendita   di sostanze   esplodenti   classificate   come tali dal
17 integrazioni.  Esercizi di   minuta vendita   e/o depositi di   sostanze   esplodenti   classificate   come tali dal   regolamento di   esecuzione del   testo unico   delle leggi di   pubblica   sicurezza   approvato con   regio decreto 6   maggio 1940, n.   635, e   successive   modificazioni   ed   integrazioni.   Esercizi di   vendita di   artifici	                 	 	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di
17 integrazioni.  Esercizi di   minuta vendita   e/o depositi di   sostanze   esplodenti   classificate   come tali dal   regolamento di   esecuzione del   testo unico   delle leggi di   pubblica   sicurezza   approvato con   regio decreto 6   maggio 1940, n.   635, e   successive   modificazioni   ed   integrazioni.   Esercizi di   vendita di   artifici   pirotecnici	                 	 	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del
17 integrazioni.  Esercizi di   minuta vendita   e/o depositi di   sostanze   esplodenti   classificate   come tali dal   regolamento di   esecuzione del   testo unico   delle leggi di   pubblica   sicurezza   approvato con   regio decreto 6   maggio 1940, n.   635, e   successive   modificazioni   ed   integrazioni.   Esercizi di   vendita di   artifici	                 	 	Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di

vendita" con	I	pubblica
quantitativi	i I	sicurezza
complessivi in	Esercizi di	approvato con
vendita e/o	vendita di	regio decreto 6
deposito	artifici	maggio 1940, n.
superiori a 500	pirotecnici	635, e
kg, comprensivi	declassificati	
degli	in "libera	modificazioni ed
18 imballaggi.	vendita"	integrazioni."
	' 	
Stabilimenti ed	I	
impianti ove si	i İ	İ
producono,	i I	İ
impiegano o	i I	İ
detengono	i İ	İ
sostanze	i I	İ
instabili che	i I	İ
possono dar	i İ	İ
luogo da sole a		İ
reazioni		İ
pericolose in	I	İ
presenza o non		i I
di	I	İ
catalizzatori		İ
ivi compresi i		İ
perossidi	i İ	
19 organici	I	tutti
	· 	
Stabilimenti ed		
impianti ove si	1	
producono,		
impiegano o	1	
detengono	[	
nitrati di	1	
ammonio, di	[	
metalli	[	
alcalini e		
alcolino-	1	
terrosi,		
nitrato di		
piombo e		
perossidi	1	
20 inorganici		tutti
Stabilimenti ed		
impianti ove si	1	
producono,	1	
impiegano o	 	
detengono	 	
sostanze	I I	I I
soggette  all'accensione	I I	I I
spontanea e/o	I 	I I
sostanze che a	1 	1 
contatto con	! 	i I
l'acqua	' 	i I
sviluppano gas		İ
21 infiammabili.		tutti
	•	

Stabilimenti ed		
impianti ove si		
produce acqua		
ossigenata con		
concentrazione		
superiore al		
60% di		
perossido di		
22 idrogeno		tutti
Stabilimenti ed		
<pre> impianti ove si </pre>		
produce,		
impiega e/o		
detiene fosforo		
e/o		
sesquisolfuro		
23 di fosforo		tutti
Stabilimenti ed		
impianti per la		
macinazione e		
la raffinazione		
dello zolfo;		
depositi di		
zolfo con		
potenzialita'		
superiore a		
24 10.000 kg		tutti
le u · u · u	 	
Fabbriche di		
fiammiferi;		
depositi di		
fiammiferi con		
quantitativi in		
massa superiori		   +++:
25 a 500 kg		tutti
Stabilimenti ed	 	
impianti ove si		
produce,		
impiega o		
detiene		
magnesio,		
elektron e		
altre leghe ad		
alto tenore di		
26 magnesio		tutti
	 · 	
Mulini per		
cereali ed		
altre		
macinazioni con		
potenzialita'		
giornaliera		
superiore a		
20.000 kg;		

depositi di	I	I
cereali e di	İ	I
altre	Depositi di	Mulini per
macinazioni con		cereali ed altre
quantitativi in	altre	macinazioni;
massa superiori	macinazioni fino	
27 a 50.000 kg	a 100.000 kg	
Impianti per		I
l'essiccazione		
di cereali e di		
vegetali in		
genere con		1
depositi di	İ	İ
prodotto	İ	İ
essiccato con	İ	İ
quantitativi in	İ	I
massa superiori	İ	I
28 a 50.000 kg	i İ	tutti
Stabilimenti	1	I
ove si		1
producono	İ	İ
surrogati del	İ	İ
29 caffe'	İ	tutti
	· ·	
Zuccherifici e	1	I
raffinerie	1	I
30 dello zucchero	1	tutti
Pastifici e/o		
riserie con		[
produzione		
giornaliera		
superiore a		
31 50.000 kg		tutti
Stabilimenti ed		
impianti ove si		
lavora e/o		
detiene foglia		
di tabacco con		
processi di		
essiccazione		
con oltre 100		
addetti o con		
quantitativi		
globali in		
ciclo e/o in		
deposito		
superiori a		
32 50.000 kg		tutti
let 1:31 - 1:		 I
Stabilimenti ed	1	<u> </u>
impianti per la	1	<u> </u>
produzione	1	
della carta e	1	<u> </u>
dei cartoni e	1	I

<pre> di allestimento  di prodotti  cartotecnici in  genere con  oltre 25  addetti o con  materiale in</pre>	İ	         	
lavorazione e/o	 	 	
in deposito			
superiore a	İ	 	
33 50.000 kg	i İ		tutti
Depositi di			
carta, cartoni			
e prodotti			
cartotecnici,	<u> </u>		
archivi di			
materiale		<u> </u> 	
cartaceo,	 	 	
biblioteche,	 	] [	
depositi per la  cernita della	! !	[ [	
carta usata, di	! 	! 	
stracci di		! 	
cascami e di		! 	
fibre tessili	į		
per l'industria	İ		
della carta,			
con			
quantitativi in			
massa superiori			
34 a 5.000 kg.		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
Stabilimenti,		 	
impianti,  depositi ove si	 	] [	
producono,	! !	[ [	
impiegano e/o	 	 	
detengono carte		 	
fotografiche,		! 	
calcografiche,	i İ		
eliografiche e	İ		
cianografiche,			
pellicole			
cinemato-			
grafiche,			
radiografiche e			
fotografiche	<u> </u>		
con materiale			
in lavorazione	 	 	
e/o in deposito		  donociti fire =	
superiore a	 	depositi fino a	   +,,++;
35 5.000 kg	I 	20.000 kg	tutti
Depositi di	I	 	
legnami da	 	 	
costruzione e		· 	
da lavorazione,		· 	
,	,		

di legna da			
ardere, di			
paglia, di	I		
fieno, di			
canne, di	I		
fascine, di	I		
carbone	I		
vegetale e	I		
minerale, di	I		
carbonella, di	I		
sughero e di	I		
altri prodotti	I		
affini con	I		
quantitativi in	ļ		
massa superiori	I		
a 50.000 kg con	ļ		
esclusione dei	J		
depositi	I		
all'aperto con	ļ		
distanze di	ļ		
sicurezza	ļ		
esterne	ļ		
superiori a 100		fino a 500.000	
36 m		kg	oltre 500.000 kg
Stabilimenti e	ļ		
laboratori per			
la lavorazione			
del legno con			
materiale in			
lavorazione e/o			
in deposito			
superiore a	!		
37 5.000 kg	!	fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg
Stabilimenti ed	ļ		
impianti ove si	ļ		
producono,	ļ		
lavorano e/o			
detengono fibre	ļ		
tessili e	!		l
tessuti	!		l
naturali e	!		l
artificiali,	!		
tele cerate,	ļ		
linoleum e			
altri prodotti	Ī		
affini, con	Ī		I
quantitativi in	ŀ		I
massa superiori	Ī		
38 a 5.000 kg	ļ	fino a 10.000 kg	oltre 10.000 kg
Stabilimenti	ļ		
per la	ļ		
produzione di	!		
arredi, di	!		l
abbigliamento,	ļ		
della	ļ		

lavorazione  della pelle e  calzaturifici,  con oltre 25 39 addetti.	  -  -  -  -	 	tutti
Stabilimenti ed   impianti per la   preparazione   del crine   vegetale, della   trebbia e   simili,   lavorazione   della paglia,   dello sparto e   simili,   lavorazione del   sughero, con   quantitativi in   massa in   lavorazione o   in deposito   superiori a	 		
40 5.000 kg	'   	 	tutti
	l		oltre 100 persone presenti
Laboratori per  la  realizzazione  di attrezzerie  e scenografie,  compresi i  relativi  depositi, di  superficie  complessiva  superiore a 200	             	fino a 2.000 m2	oltre 2.000 m2
Stabilimenti ed  impianti per la  produzione,  lavorazione e  rigenerazione  della gomma e/o  laboratori di  vulcanizzazione  di oggetti di  gomma, con  quantitativi in  massa superiori	 		

depositi di		Stabilimenti ed  impianti per la   produzione,   lavorazione e   rigenerazione  e/o laboratori;   depositi oltre   50.000 kg
Stabilimenti,       impianti,	    depositi fino a   50.000 kg	
Stabilimenti ed     impianti ove si     producono e     lavorano resine     sintetiche e     naturali,   fitofarmaci,   coloranti     organici e     intermedi e     prodotti   farmaceutici   con l'impiego     di solventi ed     altri prodotti   45   infiammabili	fino a 25 addetti	                        oltre 25 addetti
Depositi di	   fino a 100.000   kg	              oltre 100.000 kg 
<pre> elettrici  isolati, con    quantitativi in   massa in    lavorazione e/o </pre>		 

in deposito  superiori a  10.000 kg;  depositi e/o  rivendite di  cavi elettrici    isolati con  quantitativi in  massa superiori  47 a 10.000 kg.		     fino a 100.000   kg	              oltre 100.000 kg
Centrali		                       	                 Centrali
48 m3			termoelettriche.
Gruppi per la    produzione di    energia    elettrica    sussidiaria con   motori    endotermici ed    impianti di    cogenerazione    di potenza    complessiva    superiore a 25		           oltre 350 kW e	                 
49 kW.	fino a 350 kW	fino a 700 kW	oltre 700 kW
Stabilimenti ed   impianti ove si   producono    lampade    elettriche e    simili, pile ed   accumulatori    elettrici e    simili, con   50 oltre 5 addetti		fino a 25 addetti	              oltre 25 addetti
Stabilimenti    siderurgici e    per la    produzione di    altri metalli    con oltre 5    addetti;		 	             

comportanti	       fino a 25   addetti.   Laboratori   artigiani di   oreficeria ed  argenteria fino   a 50 addetti	•
Stabilimenti,    con oltre 5    addetti, per la   costruzione di    aeromobili,    veicoli a    motore,    materiale    rotabile    ferroviario e    tramviario,    carrozzerie e    rimorchi per    autoveicoli;    con oltre 5	                             	 
52 addetti		oltre 25 addetti
local to the state of the state		
Officine per la   riparazione di:   - veicoli a	  a) officine per	per autoveicoli   e carrozzerie,   di superficie   superiore a
coperta    superiore a   53 1.000 m2;	b) officine per   materiale   rotabile	rotabile   ferroviario,  tramviario e di   aeromobili, di   superficie
<pre> rotabile  ferroviario,  tramviario e di   aeromobili, di    superficie    coperta    superiore a  </pre>	b) officine per   materiale   rotabile   ferroviario,  tramviario e di   aeromobili, di  superficie fino	materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie superiore a

		·	 1	
	Attivita' di	•		
	demolizioni di	•		1
	veicoli e		1	
	simili con	•	1	1
	relativi			
	depositi, di			
	superficie			
	superiore a			I
55	3.000 m2		fino a 5.000 m2	oltre 5.000 m2
	Stabilimenti ed			
	impianti ove si			
	producono		1	l
	laterizi,		1	1
	maioliche,	İ	1	I
	porcellane e			I
	simili con		I	I
	oltre 25		fino a 50	[
56	addetti		addetti	oltre 50 addetti
	Cementifici con		I	I
	oltre 25			I
57	addetti		1	tutti
	Pratiche di cui			
	al decreto		1	1
	legislativo 17		1	
	marzo 1995, n.			1
	230 e s.m.i.	İ		1
	soggette a			
	provvedimenti			
	autorizzativi			1
	(art. 27 del			Assoggettate a
	decreto			nulla osta di
	legislativo 17	Í	Assoggettate a	categoria A di
	marzo 1995, n.		nulla osta di	cui all'art. 28
	230 ed art. 13	İ	categoria B di	del d.lgs.
	legge 31		cui all'art. 29	230/95 s.m.i e
	dicembre 1962,		del d.lgs.	art. 13 della
58	n. 1860).		230/95 s.m.i	legge n. 1860/62
	Autorimesse		l	I
	adibite al		I	I
	ricovero di			[
	mezzi	İ	1	I
	utilizzati per		1	[
	il trasporto di		1	I
	materie fissili		1	I
	speciali e di			I
	materie		[	1
	radioattive			1
	(art. 5 della		1	I
	legge 31		I	İ
	dicembre 1962,		I	I
	n. 1860,			i I
	sostituito		1 	i I
	dall'art. 2 del			i I
	aarr art. Z uer	i	I	I

	1
decreto del	l
Presidente	l l
della	l
Repubblica 30	l
dicembre 1965,	
n. 1704; art.	
21 del decreto	ļ
legislativo 17	
marzo 1995, n.	
59 230)	tutti
Impianti di	ļ
deposito delle	
materie	
nucleari ed	
attivita'	
assoggettate	
agli articoli	
33 e 52 del	
decreto	
legislativo 17	
marzo 1995, n.	
230 e s.m.i,	
con esclusione	
dei depositi in	
corso di	
60 spedizione.	tutti
Impianti nei	I
quali siano	I
detenuti	I
combustibili	I
nucleari o	I
prodotti o	I
residui	I
radioattivi	
[art. 1,	
lettera b)	
della legge 31	
dicembre 1962,	
61 n. 1860]	tutti
Impianti	
relativi	
all'impiego	ĺ
pacifico	İ
dell'energia	İ
nucleare ed	i
attivita' che	i
comportano	i
pericoli di	i
radiazioni	İ
ionizzanti	i I
derivanti dal	i I
predetto	l I
impiego:	 
- impianti	l I
nucleari;	 
1	ı

- reattori		I
nucleari,		1
eccettuati		I
quelli che		I
facciano parte		1
di un mezzo di	1	1
trasporto;		1
- impianti		1
per la		1
preparazione o		1
fabbricazione	1	
delle materie		
nucleari;	1	1
- impianti	ĺ	İ
per la	İ	İ
separazione	i	i
degli isotopi;	i	i
- impianti per	i	i
il trattamento	i İ	i
dei	i	i
combustibili	i	İ
nucleari	i	İ
irradianti;	i	i i
- attivita' di	i i	i I
cui agli	i I	i I
articoli 36 e	l I	l I
51 del decreto	l I	l I
legislativo 17	1	l I
	l I	l I
marzo 1995, n.   62 230 e s.m.i.	l I	   tutti
	l 	
Stabilimenti	1	I
per la	1	I
produzione,		I
depositi di		
sapone, di		I
candele e di		I
altri oggetti	1	
di cera e di	ĺ	İ
paraffina, di	İ	İ
acidi grassi,	i	i
di glicerina	i	i
grezza quando	i	i
non sia	i İ	i
prodotta per	i	
idrolisi, di	i	i I
glicerina	i i	 
raffinata e	i I	 
distillata ed	l I	
	l I	l I
altri prodotti	l I	 
affini, con	l I	 
oltre 500 kg di	l I	l I
prodotto in	ļ	
lavorazione e/o		000 km   -14
63 deposito.	tino a 5	.000 kg   oltre 5.000 kg
Centri	I	 
Centri    informatici di	   	   

elaborazione	I	I
e/o	I I	 
archiviazione	l I	 
dati con oltre	   fino a 50	! 
64 25 addetti	addetti	oltre 50 addetti
Locali di	1	I
spettacolo e di	i	İ
trattenimento	i	İ
in genere,	İ	İ
impianti e		
centri	İ	İ
sportivi,		
palestre, sia a		
carattere		
pubblico che		
privato, con		
capienza		
superiore a 100		
persone, ovvero		
di superficie		
lorda in pianta		
al chiuso		
superiore a 200		
m2 . Sono		
escluse le		
manifestazioni		
temporanee, di		
qualsiasi	1	
1400-2-02-	•	
genere, che si	İ	1
	i I	 
genere, che si	 	]   
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al	       fino a 200	       oltre 200
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi	       fino a 200   persone	     oltre 200   persone
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.   Alberghi,		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.   Alberghi,    pensioni,		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.   Alberghi,    pensioni,    motel, villaggi   albergo,    residenze		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.     Alberghi,    pensioni,    motel, villaggi   albergo,    residenze    turistico -    alberghiere,    studentati,    villaggi		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.   Alberghi,    pensioni,    motel, villaggi   albergo,    residenze    turistico -    alberghiere,    studentati,    villaggi    turistici,    alloggi    agrituristici,    ostelli per la    gioventu',    rifugi alpini,		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.   Alberghi,    pensioni,    motel, villaggi   albergo,    residenze    turistico -    alberghiere,    studentati,    villaggi    turistici,    alloggi    agrituristici,    ostelli per la    gioventu',    rifugi alpini,    bed &		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.     Alberghi,    pensioni,    motel, villaggi   albergo,    residenze    turistico -    alberghiere,    studentati,    villaggi    turistici,    alloggi    agrituristici,    ostelli per la    gioventu',    rifugi alpini,    bed &    breakfast,    dormitori, case   per ferie, con		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al    65 pubblico.		
genere, che si    effettuano in    locali o luoghi   aperti al   65 pubblico.		

ricettive	1	l	1
nell'aria	! 	   oltre 50 posti	
aperta	! 	letto fino a 100	
(campeggi,	! 	posti letto;	
villaggi-	! 	Strutture	
turistici,	! 	turistico-	
ecc.) con	! 	ricettive	! 
capacita'	! 	nell'aria aperta	! [
ricettiva	! 	campeggi,	l 
•	  fino a 50 posti		  oltre 100 posti
66 persone.		turistici, ecc.)	
Scuole di ogni	I	I	
ordine, grado e			
tipo, collegi,		i I	
accademie con		i I	
oltre 100			· [
persone	! 	! [	
presenti; Asili	! 	! 	
nido con oltre	_	oltre 150 e fino	
30 persone	•	a 300 persone;	
67 presenti.	persone	asili nido	
Strutture	I	1	
sanitarie che			· [
erogano		<u>'</u>	
prestazioni in			· [
regime di	! 	I 	
ricovero	! 	 	
ospedaliero e/o	! 	I 	
residenziale a	•	l I	! 
ciclo	! 	! 	! 
continuativo	! 	l I	! 
e/o diurno,	! !	I I	<u> </u> 
case di riposo	! !	I I	[ ]
per anziani con	_	I I	<u> </u> 
		<u> </u> 	[ [
oltre 25 posti	! !	] ]	İ
letto;	 	] [	l
Strutture	 	] [	İ
sanitarie che	 	] 	
erogano	 	] 	
prestazioni di	 	] 	[ [
assistenza	 	] 	
specialistica	  -	] I	[ [
in regime	  -	 	 
ambulatoriale,	  -	] I	[ [
ivi comprese	  -	 	 
quelle	  -	 	 
riabilitative,		Strutture fino a	
	_	100 posti letto;	
·	letto Strutture		] 
		riabilitative,	
		di diagnostica	
		strumentale e di	
	_	l laboratorio	_
68 m2	a 1.000 m2	oltre 1.000 m2	letto
1100012 042525	 I	 I	 I
Locali adibiti	I	I	I

	ad esposizione			
١	e/o vendita			
i	all'ingrosso o		İ	
	al dettaglio,		İ	
	fiere e		İ	
	quartieri	· [	· 	
	fieristici, con			
-	superficie	· [	· 	
	lorda superiore			
	a 400 m2			
	comprensiva dei		 	
	servizi e			
	depositi. Sono		 	
-	escluse le		1	
	manifestazioni		1	
	temporanee, di		1	
	qualsiasi		1	
-	genere, che si		! 	
	effettuano in	 	1	
	errectuano in    locali o luoghi	I 		l 
	locali o luogni   aperti al	I I	oltre 600 e fino	l 
-	•	   fino a 600 m2	•	   oltre 1.500 m
ا ده			a 1.300    2	
ı	  Locali adibiti		1	
	a depositi di	· 	i	
	superficie			
-	lorda superiore			
	a 1000 m2 con			
	quantitativi di			
	merci e		 	
	materiali		1	
-	combustibili			
	superiori		 	
	complessi-		1	
	vamente a 5.000		1	
	kg		  fino a 3.000 m2	   oltre 3.000 m
		' 		
	Aziende ed			
	uffici con			
	oltre 300			
	persone	fino a 500	oltre 500 e fino	oltre 800
71	presenti	persone	a 800 persone	persone
-	Edifici			
	•	•	1	
	sottoposti a			
	  sottoposti a			
 	sottoposti a   tutela ai sensi  del d.lgs. 22		 	
   	sottoposti a   tutela ai sensi del d.lgs. 22   gennaio 2004,		 	
     	sottoposti a   tutela ai sensi del d.lgs. 22   gennaio 2004,   n. 42, aperti			
     	sottoposti a   tutela ai sensi  del d.lgs. 22   gennaio 2004,   n. 42, aperti   al pubblico,		 	
       	sottoposti a   tutela ai sensi  del d.lgs. 22   gennaio 2004,   n. 42, aperti   al pubblico,   destinati a			
       	sottoposti a   tutela ai sensi   del d.lgs. 22   gennaio 2004,   n. 42, aperti   al pubblico, destinati a   contenere			
         	sottoposti a   tutela ai sensi   del d.lgs. 22   gennaio 2004,   n. 42, aperti   al pubblico,   destinati a   contenere   biblioteche ed			
         	sottoposti a   tutela ai sensi   del d.lgs. 22   gennaio 2004,   n. 42, aperti   al pubblico,   destinati a   contenere   biblioteche ed   archivi, musei,			
         	sottoposti a   tutela ai sensi   del d.lgs. 22   gennaio 2004,   n. 42, aperti   al pubblico,   destinati a   contenere   biblioteche ed   archivi, musei,   gallerie,			
           	sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e			
           	sottoposti a   tutela ai sensi   del d.lgs. 22   gennaio 2004,   n. 42, aperti   al pubblico,   destinati a   contenere   biblioteche ed   archivi, musei,   gallerie,			

attivita'			
contenuta nel			
presente			
72 Allegato.	1		tutti
Edifici e/o			
complessi			
edilizi a uso	1	[	I
terziario e/o	Ì		
industriale	i İ		
caratterizzati	i I		
da promiscuita'	:		
strutturale e/o			I
dei sistemi		! 	' 
delle vie di	İ	! 	! 
esodo e/o	! 	! 	! 
impiantistica	! 	I I	ı I
con presenza di	I I	I I	! 
persone	I I	I I	I I
• •	I I	l I	l I
superiore a 300  unita', ovvero		l I	l I
•	 	l I	l I
di superficie	 	l I	l I
complessiva	] 	 	 
superiore a	1	 	 
5.000 m2,	1	  -	 
indipenden-	1	  -	  -
temente dal		  -	  -
numero di		  -	  -
attivita'			
costituenti e			
dalla relativa	 	•	  oltre 500 unita'
dalla relativa  diversa	   	unita' ovvero	  oltre 500 unita'   ovvero oltre
dalla relativa	     	•	:
dalla relativa  diversa  73 titolarita'.	       	unita' ovvero	ovvero oltre
dalla relativa  diversa	       	unita' ovvero	ovvero oltre
dalla relativa  diversa  73 titolarita'.	            	unita' ovvero	ovvero oltre
dalla relativa  diversa  dititolarita'.  Impianti per la	              	unita' ovvero	ovvero oltre
dalla relativa  diversa  73 titolarita'.   Impianti per la  produzione di	               	unita' ovvero	ovvero oltre
dalla relativa  diversa  73 titolarita'.  Impianti per la  produzione di  calore	 	unita' ovvero	ovvero oltre
dalla relativa  diversa  73 titolarita'.  Impianti per la  produzione di  calore  alimentati a	     	unita' ovvero	ovvero oltre
dalla relativa  diversa 73 titolarita'.  Impianti per la  produzione di  calore  alimentati a  combustibile	     	unita' ovvero	ovvero oltre
dalla relativa  diversa   73  titolarita'.	     	unita' ovvero	ovvero oltre
dalla relativa  diversa   73   titolarita'.	           	unita' ovvero	ovvero oltre
dalla relativa  diversa    diversa	           	unita' ovvero  fino a 6.000 m2                                 	ovvero oltre   6.000 m2                  
dalla relativa  diversa   73   titolarita'.	             	unita' ovvero  fino a 6.000 m2                                 	ovvero oltre   6.000 m2                  
dalla relativa  diversa   73   titolarita'.	             	unita' ovvero  fino a 6.000 m2                                 	ovvero oltre   6.000 m2                  
dalla relativa  diversa   73   titolarita'.	             	unita' ovvero  fino a 6.000 m2                                 	ovvero oltre   6.000 m2                  
dalla relativa  diversa    diversa	             	unita' ovvero  fino a 6.000 m2                                 	ovvero oltre   6.000 m2                  
dalla relativa  diversa   73   titolarita'.	             	unita' ovvero  fino a 6.000 m2                                 	ovvero oltre   6.000 m2                  
dalla relativa  diversa   73   titolarita'.	             	unita' ovvero  fino a 6.000 m2                                 	ovvero oltre   6.000 m2                  
dalla relativa   diversa   diversa   diversa   diversa   diversa   diversa   diversa   diversa   diversa   dimpianti per la   produzione di   calore   alimentati a   combustibile   solido, liquido   o gassoso con   potenzialita'   superiore a 116   diversa   diver	             fino a 350 kW       	unita' ovvero  fino a 6.000 m2                                 	ovvero oltre   6.000 m2                  
dalla relativa  diversa    diversa	             fino a 350 kW       	unita' ovvero  fino a 6.000 m2                                 	ovvero oltre   6.000 m2                  
dalla relativa   diversa   73   titolarita'.   Impianti per la   produzione di   calore   alimentati a   combustibile   solido, liquido   o gassoso con   potenzialita'   superiore a 116   74   kW   Autorimesse   pubbliche e   private,   parcheggi   pluriplano e   meccanizzati di	             fino a 350 kW       	unita' ovvero  fino a 6.000 m2                                 	ovvero oltre   6.000 m2                  
dalla relativa   diversa	             fino a 350 kW       	unita' ovvero  fino a 6.000 m2                                 	ovvero oltre   6.000 m2                  
dalla relativa   diversa   73   titolarita'.	           fino a 350 kW               	unita' ovvero  fino a 6.000 m2                                 	ovvero oltre   6.000 m2                  
dalla relativa   diversa	           fino a 350 kW               	unita' ovvero  fino a 6.000 m2                                 	ovvero oltre   6.000 m2                  
dalla relativa   diversa	           fino a 350 kW               	unita' ovvero  fino a 6.000 m2                                 	ovvero oltre   6.000 m2                  
dalla relativa   diversa	           fino a 350 kW               	unita' ovvero  fino a 6.000 m2                                 	ovvero oltre   6.000 m2                  

natanti ed   aeromobili di   superficie   superficie   superficie   superficie   activatori di   autorimesse   m2; depositi di   autorimesse   oltre 3000 m2;   mezzi rotabili   oltre 1.000 m2 e   ricovero di   (treni, tram   fino a 3.000 m2;   natanti ed   ecc.) di   ricovero di   aeromobili di   superficie   natanti ed   superficie oltre   superiore a   Autorimesse fino   500 m2 e fino a   depositi di   751.000 m2.   a 1.000 m2   1000 m2   mezzi rotabili   Tipografie,			1	<b>i</b>	I
superficie   superiore a 500   Autorimesse   Autorimesse   m2; depositi di   Autorimesse   oltre 3000 m2;   mezzi rotabili   oltre 1.000 m2 e   ricovero di   (treni, tram   fino a 3.000 m2;   natanti ed   ecc.) di   ricovero di   aeromobili di   superficie   natanti ed   superficie oltre   superiore a   Autorimesse fino 500 m2 e fino a   depositi di   75]1.000 m2.   a 1.000 m2   1000 m2   mezzi rotabili		natanti ed	1		1
superiore a 500			1		
m2; depositi di		· · ·	1		
mezzi rotabili					•
(treni, tram     fino a 3.000 m2;   natanti ed   ecc.) di   ricovero di   aeromobili di   superficie   natanti ed   superficie oltre   coperta   aeromobili oltre   i 1000 m2;   superiore a   Autorimesse fino   500 m2 e fino a   depositi di   75   1.000 m2.   a 1.000 m2   1000 m2   mezzi rotabili		•	•		•
ecc.) di					•
superficie   natanti ed   superficie oltre   coperta   aeromobili oltre   i 1000 m2;   superiore a   Autorimesse fino 500 m2 e fino a   depositi di 75 1.000 m2.					
coperta					•
superiore a		•			
Tipografie,					
Tipografie,		· · ·			•
litografie,   stampa in   offset ed   attivita'   similari con   oltre cinque   fino a 50   fino a 5	75	1.000 m2.	a 1.000 m2	1000 m2	mezzi rotabili
litografie,   stampa in   offset ed   attivita'   similari con   oltre cinque   fino a 50   fino a 5					
stampa in					
offset ed			<u> </u>  -		<u> </u>
attivita'		•			1
similari con		offset ed			
Oltre cinque   fino a 50   addetti   oltre 50 addetti		attivita'			
addetti		similari con			
Edifici		oltre cinque		fino a 50	
destinati ad	76	addetti.		addetti	oltre 50 addetti
destinati ad					
uso civile con		Edifici			
altezza		destinati ad			
antincendio		uso civile con			
superiore a 24		altezza			
Aerostazioni,		antincendio			
Aerostazioni,		superiore a 24		oltre 32 m e	
stazioni		•		fino a 54 m	oltre 54 m
stazioni		· 	· 	· 	· 
stazioni		Aerostazioni,			
ferroviarie,			I		
stazioni					
marittime, con		•			
superficie		•			' 
coperta					· 
accessibile al		•	! 		! 
pubblico					' 
superiore a				· 	' 
5.000 m2;		: · ·	' 		' 
metropolitane			' 		' 
in tutto o in			! 		ı 
parte			! 		1 
78 sotterranee.   tutti    Interporti con			! 		1 
Interporti con		· · ·	I I	<u> </u>	   +++++
superficie	70	soccertanee.	I 	 	
superficie		Interporti con	 	 	 I
superiore a			I 		I 
79 20.000 m2			] 		] 
Gallerie			] 		 
stradali di	79	20.000 m2	I		tutti
stradali di					 I
lunghezza			1		
superiore a 500			<u> </u>		  -
m e ferroviarie         superiori a			<u> </u>  -		<u> </u>
superiori a					
80 2000 m   tutte					
	80	2000 m	tutte		

\_\_\_\_\_\_

Allegato II (di cui all'articolo 11, comma 3)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO

DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE

INCENDI

==:			
	Attivita' del DM	l ATTIVITA'	I
	16/02/1982 a cui la		I
Ν.	durata del servizio		NOTE
	e' correlata	regolamento	
	1 - Stabilimenti ed	 I	 I
	•	 	[ ]
	impianti ove si	 	[ [
	producono e/o	 	 
	impiegano gas		
	combustibili, gas	<u> </u>	
	comburenti		
	(compressi,		
	disciolti,		
	liquefatti) con		
	quantita' globali in		
	ciclo o in deposito	[	
	superiori a 50 Nmc/h		
	9 - Impianti per il		
	trattamento di		
	prodotti		
	ortofrutticoli e	[	
	cereali utilizzanti	I	
		Stabilimenti ed	
		impianti ove si	
	_	producono e/o	! 
		impiegano gas	
		infiammabili e/o	 
	· ·	comburenti con	 
		•	[ ]
	•	quantita' globali in	•
		ciclo superiori a 25	 
1	becchi a gas	Nm3/h.	
		Impianti di	
		compressione o di	
		decompressione dei	
		gas infiammabili e/o	
		comburenti con	
		potenzialita'	
		superiore a 50 Nm3/h,	
		con esclusione dei	
	2 - Impianti di	sistemi di riduzione	
	compressione o di	del gas naturale	
	decompressione dei	inseriti nelle reti	
	gas combustibili e	di distribuzione con	
	comburenti con	pressione di	

```
|potenzialita'
                        esercizio non
2 | superiore a 50 Nmc/h | superiore a 0,5 MPa
  |3 - Depositi e
  |rivendite di gas
  combustibili in
  |bombole:
  |a) compressi:
  |- per
  |capacita' complessiva|Impianti di
  da 0,75 a 2 mc
                        |riempimento,
  |- per capacita'
                        |depositi, rivendite
  complessiva
                        |di gas infiammabili
  |superiore a 2 mc
                        |in recipienti mobili:|
  |b) disciolti o
                        |a) compressi con
  |liquefatti (in
                        |capacita' geometrica
  |bombole o bidoni):
                        |complessiva superiore|
  |- per quantitativi
                        o uguale a 0,75 m3:
  complessivi da 75 a
                        |b) disciolti o
  |500 kg
                        |liquefatti per
  |- per quantitativi
                         |quantitativi in massa|
  |complessivi superiori|complessivi superiori|
3 |a 500 kg
                        o uguali a 75 kg:
  |4 - Depositi di gas
  combustibili in
  |serbatoi fissi:
  |a) compressi:
  |- per capacita'
                         |Depositi di gas
  complessiva
                        |infiammabili in
  |da 0,75 a 2 mc
                        |serbatoi fissi:
                        |a) compressi per
  |- per capacita'
  complessiva
                        |capacita' geometrica
  |superiore a 2 mc
                        complessiva
  |b) disciolti o
                        superiore
  |liquefatti:
                        o uguale a 0, 75 m3:
  |- per capacita'
                         |b) disciolti o
  complessiva
                        |liquefatti per
  |da 0,3 a 2 mc
                        |capacita'
  |- per capacita'
                        geometrica
  complessiva
                        |complessiva superiore|
4 | superiore a 2 mc
                         o uguale a 0,3 m3
  |5 - Depositi di gas
  |comburenti in
                         |Depositi di gas
  |serbatoi fissi:
                        |comburenti compressi |
  a) compressi per
                        |e/o liquefatti in
  |capacita' complessiva|serbatoi fissi e/o
  |superiore a 3 mc
                        |recipienti mobili per|
  |b) liquefatti per
                         |capacita' geometrica |
  |capacita' complessiva complessiva superiore|
5 | superiore a 2 mc
                        o uguale a 3 m3:
  |6 - Reti di trasporto|
  |e distribuzione di
                        Reti di trasporto e
  gas combustibili,
                        |di distribuzione di
  |compresi quelli di
                        |gas infiammabili,
  |origine petrolifera o|compresi quelli di
```

```
chimica, con
                        |origine petrolifera o|
  |esclusione delle reti|chimica, con
  |di distribuzione
                        |esclusione delle reti|
  cittadina e dei
                        |di distribuzione e
  |relativi impianti con|dei relativi impianti|
  pressione di
                        |con pressione di
  lesercizio non
                        esercizio non
6 | superiore a 5 bar
                        |superiore a 0,5 MPa
                        |Centrali di
                        |produzione di
                        |idrocarburi liquidi e|
                        gassosi e di
                        stoccaggio
                        sotterraneo di gas
                        |naturale, piattaforme|
                        |fisse e strutture
                        fisse assimilabili,
  96 - Piattaforme
                        |di perforazione e/o |
  |fisse e strutture
                        |produzione di
  |fisse assimilabili di|idrocarburi di cui al|
                        |decreto del
  perforazione e/o
  |produzione di
                        |Presidente della
  |idrocarburi di cui al|Repubblica 24 maggio |
  |decreto del
                        |1979, n. 886 ed al
                        |decreto legislativo
  |Presidente della
  |Repubblica 24 maggio | 25 novembre 1996, n. |
7 | 1979, n. 886
  97 - Oleodotti con
                        Oleodotti con
  |diametro superiore a |diametro superiore a |
8 | 100 mm.
                        100 mm
                        Officine e laboratori
  |8 - Officine e
                        con saldatura e
  |laboratori con
                        |taglio dei metalli
  |saldatura e taglio
                        utilizzanti gas
  |dei metalli
                        |infiammabili e/o
  utilizzanti gas
                        |comburenti, con oltre|
  combustibili e/o
                        |5 addetti alla
  |comburenti, con oltre|mansione specifica di|
9 | 5 addetti
                        |saldatura o taglio. |
  |12 - Stabilimenti ed |
  |impianti ove si
  |producono e/o
  |impiegano liquidi
  |infiammabili (punto
  |di infiammabilita'
  |fino a 65 °C) con
  |quantitativi globali |
  |in ciclo e/o in
  |deposito superiori a |
  0,5 mc
                        |Stabilimenti ed
  |13 - Stabilimenti
                        |impianti ove si
  ed impianti ove si
                        |producono e/o
  |producono e/o
                        |impiegano, liquidi
  |impiegano liquidi
                        |infiammabili e/o
```

```
combustibili con
                        combustibili con
  |punto di
                        |punto di
  |infiammabilita' da 65|infiammabilita' fino |
  oC a 125 °C, per
                        a 125 °C, con
  |quantitativi globali |quantitativi globali |
  in ciclo o in
                        |in ciclo e/o in
  |deposito superiori a |deposito superiori a |
10|0,5 mc
                        |1 m3
                        |Stabilimenti ed
                        |impianti per la
                        preparazione di oli
                        |lubrificanti, oli
                        |diatermici e simili, |
                        con punto di
                        |infiammabilita'
  |14 - Stabilimenti ed |superiore a 125 °C,
  |impianti per la
                        con quantitativi
  |preparazione di olii |globali in ciclo e/o |
  |lubrificanti olii
                        |in deposito superiori|
11|diatermici e simili |a 5 m3.
  |15 - Depositi di
  |liquidi infiammabili |
  |e/o combustibili per |
  uso industriale,
  |agricolo, artigianale|
  e privato:
  |- per capacita'
  geometrica
  |complessiva da 0,5 a |
  25 mc.
  - per capacita'
  geometrica
  |complessiva superiore|
  a 25 mc
  |16 - Depositi
  e/o rivendite di
  |liquidi infiammabili |
  |e/o combustibili per |
  |uso commerciale:
  |- per capacita'
  geometrica
  complessiva da 0,2 a |
  |10 mc
                        |Depositi e/o
  |- per capacita'
                        |rivendite di liquidi |
  geometrica
                        |infiammabili e/o
  |complessiva superiore|combustibili e/o oli |
  |a 10 mc
                        |lubrificanti,
  |17 - Depositi
                        |diatermici, di
  |e/o rivendite di oli |qualsiasi
  |lubrificanti, di oli |derivazione, di
  |diatermici e simili |capacita' geometrica |
  |per capacita'
                        |complessiva superiore|
12 superiore ad 1 mc
                        |Impianti fissi di
                        distribuzione
```

```
carburanti per
                        |l'autotrazione, la
                        |nautica e
                        l'aeronautica;
  |7 - Impianti di
                        contenitori
  |distribuzione di gas |- distributori
  combustibili per
                        |rimovibili di
  autotrazione
                        |carburanti liquidi.
  |18 - Impianti fissi |a) Impianti di
  |di distribuzione di |distribuzione
  |benzina, gasolio e
                        |carburanti liquidi
  miscele per
                        |b) Impianti fissi di |
  autotrazione ad uso | distribuzione
  |pubblico e privato
                        |carburanti gassosi e |
  con o senza stazione di tipo misto
13 di servizio
                        |(liquidi e gassosi) |
  21 - Officine o
                        Officine o laboratori
  |laboratori per la
                        |per la verniciatura |
  |verniciatura con
                        |con vernici
  |vernici infiammabili |infiammabili e/o
  e/o combustibili con combustibili con
14|oltre 5 addetti
                        oltre 5 addetti.
  22 - Depositi e/o
  |rivendite di alcoli a|
  concentrazione
                        |Depositi e/o
  |superiore al 60% in |rivendite di alcoli
                        |con concentrazione
  |volume:
  - con capacita'
                        |superiore al 60% in
  |da 0,2 a 10 mc
                        |volume di capacita'
  - con capacita'
                        |geometrica superiore |
15 superiore a 10 mc.
                        la 1 m3
  |23 - Stabilimenti di |
  estrazione con
                       |Stabilimenti di
  |solventi infiammabili|estrazione con
  e raffinazione di
                        |solventi infiammabili|
  olii e grassi
                        e raffinazione di oli
  |vegetali ed animali, |e grassi vegetali ed |
  |con quantitativi
                        animali, con
  |globali di solventi |quantitativi globali |
  |in ciclo e/o in
                        |di solventi in ciclo |
  |deposito superiori a |e/o in deposito
16 0,5 mc
                        |superiori a 0,5 m3
  24 - Stabilimenti ed
  |impianti ove si
                        |Stabilimenti ed
  |producono, impiegano |impianti ove si
  o detengono sostanze producono, impiegano
  esplodenti
                        o detengono sostanze
  classificate come
                        esplodenti
  |tali dal regolamento |classificate come
  di esecuzione del
                        |tali dal regolamento |
  testo unico delle
                        di esecuzione del
  |leggi di pubblica
                        |testo unico delle
  |sicurezza approvato
                       |leggi di pubblica
  con regio decreto 6
                       |sicurezza approvato
```

maggio 1940, n. 635,	con regio decreto 6	
e successive	maggio 1940, n. 635,	
modificazioni ed	e successive	
integrazioni, nonche'	modificazioni ed	
17 perossidi organici	integrazioni.	
I	Esercizi di minuta	
	vendita e/o depositi	
I	di sostanze	
I	esplodenti	
I	classificate come	
I	tali dal regolamento	
I	di esecuzione del	
I	testo unico delle	
I	leggi di pubblica	
I	sicurezza approvato	
I	con regio decreto 6	
ļ	maggio 1940, n. 635,	
ļ	e successive	
	modificazioni ed	
	integrazioni.	
	Esercizi di vendita	
25 - Esercizi di	di artifici	
minuta vendita di	pirotecnici	
sostanze esplodenti	declassificati in	
di cui ai decreti	"libera vendita" con	
ministeriali 18	quantitativi	
ottobre 1973 e 18	complessivi in	
settembre 1975, e	vendita e/o deposito	
successive	superiori a 500 kg,	
lmadifiantiani ad	المحادث فينف مصموم المحادث	
modificazioni ed	comprensivi degli	
modificazioni ed 18 integrazioni	comprensivi degli  imballaggi.	
•		
•	imballaggi.	
18 integrazioni   	imballaggi.    Stabilimenti ed	
18 integrazioni          26 - Stabilimenti ed	imballaggi.  Stabilimenti ed  impianti ove si	
18 integrazioni           26 - Stabilimenti ed  impianti ove si	imballaggi.  Stabilimenti ed  impianti ove si  producono, impiegano	
18 integrazioni           26 - Stabilimenti ed  impianti ove si	imballaggi.  Stabilimenti ed  impianti ove si  producono, impiegano  o detengono sostanze  instabili che possono	
18 integrazioni         26 - Stabilimenti ed  impianti ove si  producono, impiegano	imballaggi.  Stabilimenti ed  impianti ove si  producono, impiegano  o detengono sostanze  instabili che possono  dar luogo da sole a	
18 integrazioni	imballaggi.  Stabilimenti ed  impianti ove si  producono, impiegano  o detengono sostanze  instabili che possono  dar luogo da sole a	
18 integrazioni	imballaggi.  Stabilimenti ed  impianti ove si  producono, impiegano  o detengono sostanze  instabili che possono  dar luogo da sole a  reazioni pericolose  in presenza o non di	
18 integrazioni	imballaggi.  Stabilimenti ed  impianti ove si  producono, impiegano  o detengono sostanze  instabili che possono  dar luogo da sole a  reazioni pericolose  in presenza o non di	
18 integrazioni	imballaggi.  Stabilimenti ed  impianti ove si  producono, impiegano  o detengono sostanze  instabili che possono  dar luogo da sole a  reazioni pericolose  in presenza o non di  catalizzatori ivi	
18 integrazioni	imballaggi.  Stabilimenti ed  impianti ove si  producono, impiegano  o detengono sostanze  instabili che possono  dar luogo da sole a  reazioni pericolose  in presenza o non di  catalizzatori ivi  compresi i perossidi  organici	
18 integrazioni	imballaggi.  Stabilimenti ed  impianti ove si  producono, impiegano  o detengono sostanze  instabili che possono  dar luogo da sole a  reazioni pericolose  in presenza o non di  catalizzatori ivi  compresi i perossidi  organici	
18 integrazioni	imballaggi.   Stabilimenti ed   impianti ove si   producono, impiegano   o detengono sostanze   instabili che possono   dar luogo da sole a   reazioni pericolose   in presenza o non di   catalizzatori ivi   compresi i perossidi   organici   Stabilimenti ed   impianti ove si	
18   integrazioni	imballaggi.   Stabilimenti ed   impianti ove si   producono, impiegano   o detengono sostanze   instabili che possono   dar luogo da sole a   reazioni pericolose   in presenza o non di   catalizzatori ivi   compresi i perossidi   organici   Stabilimenti ed   impianti ove si   producono, impiegano	
18 integrazioni	imballaggi.   Stabilimenti ed   impianti ove si   producono, impiegano   o detengono sostanze   instabili che possono   dar luogo da sole a   reazioni pericolose   in presenza o non di   catalizzatori ivi   compresi i perossidi   organici   Stabilimenti ed   impianti ove si   producono, impiegano   o detengono nitrati	
18 integrazioni	imballaggi.   Stabilimenti ed   impianti ove si   producono, impiegano   o detengono sostanze   instabili che possono   dar luogo da sole a   reazioni pericolose   in presenza o non di   catalizzatori ivi   compresi i perossidi   organici   Stabilimenti ed   impianti ove si   producono, impiegano   o detengono nitrati   di ammonio, di	
18   integrazioni	imballaggi.   Stabilimenti ed   impianti ove si   producono, impiegano   o detengono sostanze   instabili che possono   dar luogo da sole a   reazioni pericolose   in presenza o non di   catalizzatori ivi   compresi i perossidi   organici     Stabilimenti ed   impianti ove si   producono, impiegano   o detengono nitrati   di ammonio, di   metalli alcalini e	
18   integrazioni	imballaggi.  Stabilimenti ed  impianti ove si  producono, impiegano  o detengono sostanze  instabili che possono  dar luogo da sole a  reazioni pericolose  in presenza o non di  catalizzatori ivi  compresi i perossidi  organici	
18   integrazioni	imballaggi.  Stabilimenti ed  impianti ove si  producono, impiegano  o detengono sostanze  instabili che possono  dar luogo da sole a  reazioni pericolose  in presenza o non di  catalizzatori ivi  compresi i perossidi  organici  Stabilimenti ed  impianti ove si  producono, impiegano  o detengono nitrati  di ammonio, di  metalli alcalini e  alcolinoterrosi,  nitrato di piombo e	
18   integrazioni	imballaggi.  Stabilimenti ed  impianti ove si  producono, impiegano  o detengono sostanze  instabili che possono  dar luogo da sole a  reazioni pericolose  in presenza o non di  catalizzatori ivi  compresi i perossidi  organici  Stabilimenti ed  impianti ove si  producono, impiegano  o detengono nitrati  di ammonio, di  metalli alcalini e  alcolinoterrosi,  nitrato di piombo e	
18   integrazioni	imballaggi.  Stabilimenti ed  impianti ove si  producono, impiegano  o detengono sostanze  instabili che possono  dar luogo da sole a  reazioni pericolose  in presenza o non di  catalizzatori ivi  compresi i perossidi  organici	
18   integrazioni	imballaggi.  Stabilimenti ed  impianti ove si   producono, impiegano   o detengono sostanze   instabili che possono   dar luogo da sole a   reazioni pericolose   in presenza o non di   catalizzatori ivi   compresi i perossidi   organici    Stabilimenti ed   impianti ove si   producono, impiegano   o detengono nitrati   di ammonio, di   metalli alcalini e   alcolinoterrosi,   nitrato di piombo e   perossidi inorganici   Stabilimenti ed	
18   integrazioni	imballaggi.  Stabilimenti ed  impianti ove si  producono, impiegano  o detengono sostanze  instabili che possono  dar luogo da sole a  reazioni pericolose  in presenza o non di  catalizzatori ivi  compresi i perossidi  organici	

```
o detengono sostanze o detengono sostanze
  soggette
                        soggette
  |all'accensione
                        |all'accensione
  |spontanea e/o
                        |spontanea e/o
  sostanze che a
                        sostanze che a
  |contatto con l'acqua |contatto con l'acqua |
  |sviluppano gas
                        |sviluppano gas
21|infiammabili
                        |infiammabili.
  |29 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed
  |impianti ove si
                        |impianti ove si
  produce acqua
                        |produce acqua
  ossigenata con
                        ossigenata con
  concentrazione
                        concentrazione
  |superiore al 60% di |superiore al 60% di |
22|perossido di idrogeno|perossido di idrogeno|
  |31 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed
  |impianti ove si
                        |impianti ove si
  |produce, impiega e/o |produce, impiega e/o |
  |detiene fosforo e/o |detiene fosforo e/o
  |sesquisolfuro di
                       |sesquisolfuro di
23 fosforo
                        fosforo
  32 - Stabilimenti ed
  |impianti per la
                        |Stabilimenti ed
  |macinazione e la
                        |impianti per la
  |raffinazione dello
                        |macinazione e la
  zolfo
                        |raffinazione dello
  |33 - Depositi
                        |zolfo;
  di zolfo con
                        |depositi di zolfo
  |potenzialita'
                        con potenzialita'
24|superiore a 100 q.li |superiore a 10.000 kg|
                        |Fabbriche di
                        |fiammiferi;
                        depositi
  30 - Fabbriche e
                        |di fiammiferi con
  |depositi di
                        |quantitativi in massa|
25|fiammiferi
                        |superiori a 500 kg
  |34 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed
  |impianti ove si
                        |impianti ove si
  |produce, impiega o
                        |produce, impiega o
  |detiene magnesio,
                        |detiene magnesio,
  elektron e altre
                        elektron e altre
  |leghe ad alto tenore |leghe ad alto tenore |
26|di magnesio
                        |di magnesio
                        |Mulini per cereali ed|
                        |altre macinazioni con|
  |35 - Mulini per
                        |potenzialita'
  cereali ed altre
                        |giornaliera superiore|
  |macinazioni con
                        |a 20.000 kg; depositi|
  |potenzialita'
                        |di cereali e di altre|
  |giornaliera superiore|macinazioni con
  |a 200 q.li e relativi|quantitativi in massa|
27 depositi
                        |superiori a 50.000 kg|
```

```
|Impianti per
  |36 - Impianti per
                        |l'essiccazione di
  |l'essiccazione dei
                        |cereali e di vegetali|
  |cereali e di vegetali|in genere con
  |in genere con
                        |depositi di prodotto |
  |depositi di capacita'|essiccato con
  |superiore a 500 q.li |quantitativi in massa|
28|di prodotto essiccato|superiori a 50.000 kg|
  | 37 - Stabilimenti ove| Stabilimenti ove si
  si producono
                        |producono surrogati |
29|surrogati del caffe' |del caffe'
  |38 - Zuccherifici e | Zuccherifici e
  |raffinerie dello
                       |raffinerie dello
                        zucchero
30 zucchero
  39 - Pastifici con
  |produzione
  |giornaliera superiore|
  |a 500q.li
  |40 - Riserie con
                        |Pastifici e/o riserie|
  |potenzialita'
                        con produzione
  |giornaliera superiore|giornaliera superiore|
31|a 100 q.li
                       a 50.000 kg
  |41 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed
  |impianti ove si
                       |impianti ove si
  |lavora e/o detiene |lavora e/o detiene
  |foglia di tabacco con|foglia di tabacco con|
  |processi di
                        |processi di
  essiccazione con
                        essiccazione con
  oltre 100 addetti con oltre 100 addetti o
  |quantitativi globali |con quantitativi
  |in ciclo e/o in
                       |globali in ciclo e/o |
  |deposito superiori a |in deposito superiori|
32|500 q.li
                        a 50.000 kg
                        |Stabilimenti ed
  |42 - Stabilimenti ed |impianti per la
  |impianti per la
                        |produzione della
  produzione della
                        |carta e dei cartoni e|
  |carta e dei cartoni e|di allestimento di
  |di allestimento di
                       |prodotti cartotecnici|
  |prodotti cartotecnici|in genere con oltre |
  |in genere con oltre | 25 addetti o con
  |25 addetti e/o con
                        |materiale in
  |materiale in deposito|lavorazione e/o in
  o lavorazione
                        |deposito superiore a |
33|superiore a 500 q.li |50.000 kg
                        Depositi di carta,
                        cartoni e prodotti
  |43 - Depositi di
                        |cartotecnici, archivi|
  |carta, cartoni e
                        |di materiale
  |prodotti cartotecnici|cartaceo,
  |nonche' depositi per |biblioteche, depositi|
```

```
|la cernita della
                        |per la cernita della |
  |carta usata, di
                        carta usata, di
  |stracci, di cascami e|stracci di cascami e |
  |di fibre tessili per |di fibre tessili per |
  |l'industria della
                        |l'industria della
  carta con
                        carta, con
  quantitativi
                        |quantitativi in massa|
34|superiori a 50 q.li |superiori a 5.000 kg.|
  |44 - Stabilimenti ed |
  |impianti ove si
  |producono, impiegano |
  e/o detengono carte
  |fotografiche,
  |calcografiche,
  |eliografiche e
  |cianografiche,
                        |Stabilimenti,
  pellicole
                        |impianti, depositi
  |cinematografiche,
                        ove si producono,
  |radiografiche e
                        |impiegano e/o
  |fotografiche di
                        |detengono carte
  sicurezza con
                        fotografiche,
  |materiale in deposito|calcografiche,
  |superiore a 100 q.li |eliografiche e
  45 - Stabilimenti ed | cianografiche,
  |impianti ove si
                        pellicole
  |producono, impiegano |cinematografiche,
  |e detengono pellicole|radiografiche e
  |cinematografiche e
                        |fotografiche con
  |fotografiche con
                        materiale in
  |supporto infiammabile|lavorazione e/o in
  |per quantitativi
                        |deposito superiore a |
35|superiori a 5 kg
                        |5.000 kg
  |46 - Depositi di
  |legnami da
  costruzione e da
  |lavorazione, di legna|
  |da ardere, di paglia,|
  |di fieno, di canne,
  |di fascine, di
  |carbone vegetale e
  |minerale, di
  |carbonella, di
                        |Depositi di legnami
  |sughero ed altri
                        |da costruzione e da
  |prodotti affini;
                        |lavorazione, di legna|
  esclusi i depositi
                        |da ardere, di paglia,|
  |all'aperto con
                        |di fieno, di canne,
  |distanze di sicurezza|di fascine, di
  |esterne non inferiori|carbone vegetale e
  a 100 m misurate
                        |minerale, di
  |secondo le
                        |carbonella, di
  |disposizioni di cui
                        |sughero e di altri
  |al punto 2.1 del
                        |prodotti affini con
  |decreto ministeriale |quantitativi in massa|
  |30 novembre 1983:
                        |superiori a 50.000 kg|
  |da 500 a 1.000 q.li; |con esclusione dei
  |superiori a 1.000
                        |depositi all'aperto
```

```
|q.li . (Testo
                        con distanze di
  modificato con D.M.
                        |sicurezza esterne
36 | 30.10.1986)
                        |superiori a 100 m
  47 - Stabilimenti e
  |laboratori per la
  |lavorazione del legno|
  |con materiale in
  |lavorazione e/o in
  |deposito:
  |da 50 a
  |1.000 q.li . . . . |Stabilimenti e
  |. . . . . . . . . . . | laboratori per la
  |. . . . .
                        |lavorazione del legno|
  |superiori a
                        |con materiale in
  |1.000 q.li . . . . | lavorazione e/o in
  |....deposito superiore a |
                        |5.000 kg
  |48 - Stabilimenti ed |
  |impianti ove si
                        |Stabilimenti ed
  |producono, lavorano e|impianti ove si
  |detengono fibre
                        |producono, lavorano
  |tessili e tessuti
                        |e/o detengono fibre
  |naturali e
                        |tessili e tessuti
  |artificiali, tele
                        |naturali e
  cerate, linoleum ed
                        |artificiali, tele
  |altri prodotti affini|cerate, linoleum e
  |con quantitativi:
                        |altri prodotti
  |da 50 a 1.000 q.li.
                        affini, con
  |superiori a 1.000
                        |quantitativi in massa|
38|q.li.
                        |superiori a 5.000 kg |
  49 - Industrie
  |dell'arredamento,
  |dell'abbigliamento e |
  |della lavorazione
  |della pelle;
  |calzaturifici:
  |da 25
  |a 75 addetti . . . | Stabilimenti per la
  |.....produzione di arredi,|
                        |di abbigliamento,
  oltre 75
                        |della lavorazione
  |addetti . . . . . . |della pelle e
  |. . . . . . . . . . | calzaturifici, con
39|...
                        oltre 25 addetti.
  |50 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed
  |impianti per la
                        |impianti per la
  preparazione del
                        |preparazione del
  |crine vegetale, della|crine vegetale, della|
  |trebbia e simili,
                        |trebbia e simili,
  |lavorazione della
                        |lavorazione della
  |paglia, dello sparto |paglia, dello sparto |
  |e simili, lavorazione|e simili, lavorazione|
  |del sughero, con
                        |del sughero, con
  |quantitativi in
                        |quantitativi in massa|
```

lavorazione o in	in lavorazione o in	1
	deposito superiori a	
40 superiori a 50 q.li		
40 Super 10 1 a 30 q.11	13.000 kg	
51 - Teatri di posa	Teatri e studi per le	1
	riprese	
	cinematografiche e	
	televisive	
I	Laboratori per la	
	realizzazione di	
:	attrezzerie e	
:	scenografie, compresi	
_	i relativi depositi,	
53 - Laboratori di		
	complessiva superiore	
42 scenografie teatrali		
54 - Stabilimenti ed	<b>I</b>	
impianti per la	<u>.</u> [	
produzione,		
	  Stabilimenti ed	
:	impianti per la	
· · · · ·	produzione,	
: -	llavorazione e	
: '	rigenerazione della	
	gomma e/o laboratori	
	di vulcanizzazione di	
	oggetti di gomma, con	
	quantitativi in massa	
**	superiori a 5.000 kg;	
·	depositi di prodotti	
vulcanizzazione di	della gomma,	
oggetti di gomma con	·	
piu' di 50 q.li in		
	massa superiori a	
	10.000 kg	
		· 
57 - Stabilimenti ed		
impianti per la		
produzione e		
lavorazione di	Stabilimenti,	
materie plastiche con	impianti, depositi	
_	ove si producono,	
superiori a 50 q.li	lavorano e/o	
58 - Depositi di	detengono materie	
manufatti	plastiche, con	
in plastica	quantitativi in massa	
44 con oltre 50 q.li	superiori a 5.000 kg	
59 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
impianti ove si	impianti ove si	
producono e lavorano	producono e lavorano	
resine sintetiche e	resine sintetiche e	
naturali,	naturali,	
fitofarmaci,	fitofarmaci,	
coloranti, organici e	coloranti organici e	
intermedi e prodotti	intermedi e prodotti	

farmaceutici con	farmaceutici con	
	l'impiego di solventi	
ed altri prodotti		
	infiammabili	
60 - Depositi di	Depositi di	
concimi chimici a	fitofarmaci e/o di	
base di nitrati e	concimi chimici a	
fosfati e di	base di nitrati e/o	
fitofarmaci, con	fosfati con	
potenzialita' globale	quantitativi in massa	
46 superiore a 500 q.li	superiori a 50.000 kg	
1	Stabilimenti ed	·
İ	impianti per la	
İ	fabbricazione di cavi	
İ	le conduttori	
İ	elettrici isolati,	
61 - Stabilimenti ed		
	massa in lavorazione	
fabbricazione di cavi	:	
	superiori a 10.000	
•	kg; depositi e/o	
62 - Depositi e	rivendite di cavi	
rivendite di cavi	elettrici isolati con	
elettrici isolati con	quantitativi in massa	
quantitativi	superiori a 10.000	
47 superiori a 100 q.li	kg.	
!	Centrali	
	termoelettriche,	
	termoelettriche,    macchine elettriche	
	termoelettriche,    macchine elettriche    fisse con presenza di	
	termoelettriche,    macchine elettriche    fisse con presenza di   liquidi isolanti	
           	termoelettriche,    macchine elettriche    fisse con presenza di   liquidi isolanti    combustibili in	
•	termoelettriche,    macchine elettriche    fisse con presenza di  liquidi isolanti    combustibili in    quantitativi	
        63 - Centrali 48 termoelettriche.	termoelettriche,    macchine elettriche    fisse con presenza di  liquidi isolanti    combustibili in    quantitativi	
•	termoelettriche,    macchine elettriche    fisse con presenza di  liquidi isolanti    combustibili in    quantitativi	
•	termoelettriche,    macchine elettriche    fisse con presenza di   liquidi isolanti    combustibili in    quantitativi    superiori a 1 m3	 
48 termoelettriche.	termoelettriche,    macchine elettriche    fisse con presenza di   liquidi isolanti    combustibili in    quantitativi    superiori a 1 m3    Gruppi per la	
48 termoelettriche.	termoelettriche,    macchine elettriche    fisse con presenza di   liquidi isolanti    combustibili in    quantitativi    superiori a 1 m3    Gruppi per la    produzione di energia	
48 termoelettriche.         64 - Gruppi per la	termoelettriche,    macchine elettriche    fisse con presenza di   liquidi isolanti    combustibili in    quantitativi    superiori a 1 m3    Gruppi per la    produzione di energia    elettrica sussidiaria    con motori	
48 termoelettriche.         64 - Gruppi per la  produzione di energia  elettrica sussidiaria	termoelettriche,    macchine elettriche    fisse con presenza di   liquidi isolanti    combustibili in    quantitativi    superiori a 1 m3    Gruppi per la    produzione di energia    elettrica sussidiaria    con motori	
48 termoelettriche.	termoelettriche,  macchine elettriche    fisse con presenza di   liquidi isolanti    combustibili in    quantitativi    superiori a 1 m3    Gruppi per la    produzione di energia    elettrica sussidiaria    con motori    endotermici ed    impianti di    cogenerazione di	
48 termoelettriche.	termoelettriche,    macchine elettriche    fisse con presenza di   liquidi isolanti    combustibili in    quantitativi    superiori a 1 m3    Gruppi per la    produzione di energia    elettrica sussidiaria    con motori    endotermici ed    impianti di    cogenerazione di    potenza complessiva	
48 termoelettriche.	termoelettriche,    macchine elettriche    fisse con presenza di   liquidi isolanti    combustibili in    quantitativi    superiori a 1 m3    Gruppi per la    produzione di energia    elettrica sussidiaria    con motori    endotermici ed    impianti di    cogenerazione di    potenza complessiva	
48 termoelettriche.	termoelettriche,  macchine elettriche    fisse con presenza di   liquidi isolanti    combustibili in    quantitativi    superiori a 1 m3    Gruppi per la    produzione di energia    elettrica sussidiaria    con motori    endotermici ed    impianti di    cogenerazione di    potenza complessiva    superiore a 25 kW.	
48 termoelettriche.	termoelettriche,   macchine elettriche   fisse con presenza di   liquidi isolanti   combustibili in   quantitativi   superiori a 1 m3   fruppi per la   produzione di energia   elettrica sussidiaria   con motori   endotermici ed   impianti di   cogenerazione di   potenza complessiva   superiore a 25 kW.	
48 termoelettriche.	termoelettriche,   macchine elettriche   fisse con presenza di   liquidi isolanti   combustibili in   quantitativi   superiori a 1 m3   fruppi per la   produzione di energia   elettrica sussidiaria   con motori   endotermici ed   impianti di   cogenerazione di   potenza complessiva   superiore a 25 kW.	
48 termoelettriche.	termoelettriche,  macchine elettriche    fisse con presenza di   liquidi isolanti    combustibili in    quantitativi    superiori a 1 m3    Gruppi per la    produzione di energia    elettrica sussidiaria    con motori    endotermici ed    impianti di    cogenerazione di    potenza complessiva    superiore a 25 kW.    Stabilimenti ed    impianti ove si	
48 termoelettriche.	termoelettriche,   macchine elettriche   fisse con presenza di   liquidi isolanti   combustibili in   quantitativi   superiori a 1 m3   fruppi per la   produzione di energia   elettrica sussidiaria   con motori   endotermici ed   impianti di   cogenerazione di   potenza complessiva   superiore a 25 kW.   stabilimenti ed   impianti ove si   producono lampade	
48 termoelettriche.	termoelettriche,   macchine elettriche   fisse con presenza di   liquidi isolanti   combustibili in   quantitativi   superiori a 1 m3   fruppi per la   produzione di energia   elettrica sussidiaria   con motori   endotermici ed   impianti di   cogenerazione di   potenza complessiva   superiore a 25 kW.     Stabilimenti ed   impianti ove si   producono lampade   elettriche e simili,	
48 termoelettriche.	termoelettriche,  macchine elettriche    fisse con presenza di   liquidi isolanti    combustibili in    quantitativi    superiori a 1 m3    Gruppi per la    produzione di energia    elettrica sussidiaria    con motori    endotermici ed    impianti di    cogenerazione di    potenza complessiva    superiore a 25 kW.    Stabilimenti ed    impianti ove si    producono lampade    elettriche e simili,    pile ed accumulatori	
48 termoelettriche.	termoelettriche,   macchine elettriche   fisse con presenza di   liquidi isolanti   combustibili in   quantitativi   superiori a 1 m3   fuporiori a 1 m3   fuporiori a 1 m3   fuporiori a 1 m3   fuporiori a 1 m3   fuporiori a 1 m3   fuporiori a 1 m3   fuporiori a 1 m3   fuporiori a 1 m3   fuporiori a 1 m3   fuporiori a 1 m3   fuporiori a 1 m3   fuporiori a 1 m3   fuporiori a 1 m3   fuporiori a 2 motori   fuporiori a 2 motori a 2 motori a 2 motori a 2 motori a 2 motori a 2 motori a 2 motori a 2 motori a 2 motori a 2 motori a 2 motori a 2 motori a 2 motori a 2 motori a mapade a cumulatori a fuporiori a 2 motori a mapade a fuporiori a 2 motori a mapade a fuporiori a 2 motori a mapade a fuporiori a 2 motori a mapade a fuporiori a 2 motori a fuporiori a 2 motoriori a mapade a fuporiori a 2 motoriori a fuporiori a 2 motoriori a fuporiori a 2 motoriori a fuporiori a 2 motoriori a materiori a fuporiori a 2 motoriori a motoriori a fuporiori a 2 motoriori a motoriori a materiori a materiori a materiori a fuporiori a motoriori a materiori a materiori a materiori a materiori a fuporiori a materiori a materiori a materiori a fuporiori a materiori a fuporiori a materiori a fuporiori a fuporiori a materiori a materiori a fuporiori a materiori a fuporiori a materiori a fuporiori a materiori a materiori a motor	
48 termoelettriche.	termoelettriche,  macchine elettriche    fisse con presenza di   liquidi isolanti    combustibili in    quantitativi    superiori a 1 m3    Gruppi per la    produzione di energia    elettrica sussidiaria    con motori    endotermici ed    impianti di    cogenerazione di    potenza complessiva    superiore a 25 kW.    Stabilimenti ed    impianti ove si    producono lampade    elettriche e simili,    pile ed accumulatori	

```
|siderurgici e per la |
  |66 - Stabilimenti
                        |produzione di altri
  |siderurgici e
                        |metalli con oltre 5
  stabilimenti per la
                        |addetti; attivita'
  |produzione di altri
                        comportanti
                        |lavorazioni a caldo
  |metalli
  |67 - Stabilimenti e |di metalli, con oltre|
  |impianti per la
                        |5 addetti, ad
  |zincatura, ramatura e|esclusione dei
  |lavorazioni similari |laboratori artigiani |
  |comportanti la
                        |di oreficeria ed
  |fusione di metalli o |argenteria fino a 25 |
51 altre sostanze
                        addetti.
  |68 - Stabilimenti per|
  |la costruzione di
  |aeromobili,
  automobili e
  |motocicli
  |69 - Cantieri
  |navali con
  oltre cinque addetti |
  |70 - Stabilimenti per|
  lla costruzione e
                        |Stabilimenti, con
  |riparazione di
                        |oltre 5 addetti, per |
  materiale rotabile
                        |la costruzione di
  |ferroviario e
                        |aeromobili, veicoli a|
  |tramviario con oltre |motore, materiale
  cinque addetti
                        |rotabile ferroviario |
  71 - Stabilimenti
                        e tramviario,
  |per la costruzione
                        |carrozzerie e
  |di carrozzerie e
                        |rimorchi per
  |rimorchi per
                        |autoveicoli; cantieri|
  |autoveicoli con oltre|navali con oltre 5
                        addetti
52 cinque addetti
                        Officine per la
                        |riparazione di:
                        - veicoli a motore,
                        |rimorchi per
  |72 - Officine per la |autoveicoli e
  |riparazione di
                        |carrozzerie, di
  autoveicoli con
                        |superficie coperta
  |capienza superiore a |superiore a 300 m2;
  |9 autoveicoli;
                        |- materiale rotabile |
  officine meccaniche | ferroviario,
  per lavorazioni a
                        tramviario e di
  |freddo con oltre
                        |aeromobili, di
  |venticinque addetti |superficie coperta
53|(solo la prima parte)|superiore a 1.000 m2;|
  |72 - Officine per la |
  |riparazione di
  |autoveicoli con
  |capienza superiore a |
  |9 autoveicoli;
  officine meccaniche
  |per lavorazioni a
```

venticinque addetti (solo la seconda	Officine meccaniche  per lavorazioni a  freddo con oltre 25  addetti.	     
	    Attivita' di  demolizioni di  veicoli e simili con  relativi depositi, di  superficie superiore	della gomma,
	impianti ove si  producono laterizi,  maioliche, porcellane  e simili con oltre 25	
 57 74 - Cementifici.	Cementifici con oltre  25 addetti	 
185)  76 - Esercizi  commerciali con  detenzione di  sostanze radioattive  (capo IV del decreto  del Presidente della  Repubblica 13		 

```
|Autorimesse adibite |
                        |al ricovero di mezzi |
  |77 - Autorimesse di |utilizzati per il
  |ditte in possesso di |trasporto di materie |
  autorizzazione
                        |fissili speciali e di|
  |permanente al
                        materie radioattive
  |trasporto di materie |(art. 5 della legge
  |fissili speciali e di|31 dicembre 1962, n. |
  |materie radioattive |1860, sostituito
  |(art. 5 della legge |dall'art. 2 del
  |31 dicembre 1962, n. |decreto del
  1860, sostituito
                        Presidente della
  |dall'art. 2 del
                        Repubblica 30
  |decreto del
                        |dicembre 1965, n.
  |Presidente della
                        |1704; art. 21 del
  Repubblica 30
                        |decreto legislativo
  |dicembre 1965, n.
                        |17 marzo 1995, n.
59 | 1704)
                        230)
                        |Impianti di deposito |
                        |delle materie
                        |nucleari ed attivita'|
                        |assoggettate agli
                        |articoli 33 e 52 del |
  |78 - Impianti di
                        |decreto legislativo |
  |deposito delle
                        |17 marzo 1995, n. 230|
  |materie nucleari,
                        e s.m.i, con
  escluso il deposito
                        esclusione dei
  in corso di
                        |depositi in corso di |
60|spedizione
                        spedizione.
  |79 - Impianti nei
                        |Impianti nei quali
  |quali siano detenuti |siano detenuti
  |combustibili nucleari|combustibili nucleari|
  o prodotti residui
                        o prodotti o residui
  |radioattivi (art. 1, |radioattivi [art. 1, |
  |lettera b) della
                        |lettera b) della
                        |legge 31 dicembre
  |legge 31 dicembre
61 | 1962, n. 1860)
                        |1962, n. 1860]
                        |Impianti relativi
                        |all'impiego pacifico |
                        |dell'energia nucleare|
                        ed attivita' che
  80 - Impianti
                        |comportano pericoli
  |relativi all'impiego |di radiazioni
  |pacifico dell'energia|ionizzanti derivanti |
  |nucleare ed attivita'|dal predetto impiego:|
  che comportano
                        |- impianti nucleari; |
  pericoli di
                        |- reattori nucleari, |
  |radiazioni ionizzanti|eccettuati quelli che|
  |derivanti dal
                        |facciano parte di un |
  |predetto impiego:
                        mezzo di trasporto;
  | · impianti nucleari; | - impianti per la
  | · reattori nucleari, | preparazione o
  eccettuati quelli che fabbricazione delle
  |facciano parte di un |materie nucleari;
```

```
mezzo di trasporto;
                        |- impianti per la
  | · impianti per la
                        |separazione degli
  |preparazione o
                        |isotopi;
  fabbricazione
                        - impianti
  | delle
                        per il trattamento
  |materie nucleari;
                        |dei combustibili
  | · impianti per la
                        |nucleari irradianti; |
  |separazione degli
                        |- attivita'
  |isotopi;
                        |di cui
  | · impianti
                        |agli articoli 36 e 51|
  |per il trattamento
                        del decreto
  |dei combustibili
                        |legislativo 17 marzo |
62 · nucleari irradianti 1995, n. 230 e s.m.i.
                        |Stabilimenti per la |
                        |produzione, depositi |
                        |di sapone, di candele|
                        |e di altri oggetti di|
  |81 - Stabilimenti per|cera e di paraffina, |
  |la produzione di
                        |di acidi grassi, di |
  |sapone, di candele e |glicerina grezza
  |di altri oggetti di |quando non sia
  cera e di paraffina, prodotta per
  |di acidi grassi, di |idrolisi, di
  |glicerina grezza
                        |glicerina raffinata e|
  quando non sia
                        |distillata ed altri
  |prodotta per
                        |prodotti affini, con |
  |idrolisi, di
                        oltre 500 kg di
  |glicerina raffinata e|prodotto in
  |distillata ed altri |lavorazione e/o
63|prodotti affini
                        |deposito.
  82 - Centrali
  elettroniche per
  |l'archiviazione e
                        |Centri informatici di|
  |l'elaborazione di
                        |elaborazione e/o
  |dati con oltre
                        |archiviazione dati
64|venticinque addetti |con oltre 25 addetti |
                        |Locali di spettacolo |
                        |e di trattenimento in|
                        |genere, impianti e
                        |centri sportivi,
                        |palestre, sia a
                        carattere pubblico
                        che privato, con
                        |capienza superiore a |
                        |100 persone, ovvero
                        |di superficie lorda
                        in pianta al chiuso
                        |superiore a 200 m2 . |
                        |Sono escluse le
                        |manifestazioni
  83 - Locali di
                        |temporanee, di
  spettacolo e di
                        |qualsiasi genere, che|
                        |si effettuano in
  |trattenimento in
  genere con capienza
                        |locali o luoghi
65|superiore a 100 posti|aperti al pubblico.
```

```
|Alberghi, pensioni,
                        |motel, villaggi
                        |albergo, residenze
                        turistico -
                        |alberghiere,
                        |studentati, villaggi |
                        |turistici, alloggi
                        |agrituristici,
                        |ostelli per la
                        |gioventu', rifugi
                        |alpini, bed &
                        |breakfast, dormitori,|
                        |case per ferie, con |
                        |oltre 25 posti-letto;|
                        Strutture
                        turistico-ricettive
                        |nell'aria aperta
  |84 - Alberghi,
                        (campeggi,
  |pensioni, motels,
                        |villaggi-turistici,
  |dormitori e simili
                        ecc.) con capacita'
  con oltre 25
                        |ricettiva superiore a|
66|posti-letto
                        400 persone.
                        Scuole di ogni
                        |ordine, grado e tipo,|
  |85 - Scuole di ogni |collegi, accademie
  |ordine, grado e tipo, |con oltre 100 persone|
  |collegi, accademie e |presenti; Asili nido |
  |simili per oltre 100 |con oltre 30 persone |
67 persone presenti
                        |presenti.
                        |Strutture sanitarie |
                        che erogano
                        |prestazioni in regime|
                        |di ricovero
                        |ospedaliero e/o
                        |residenziale a ciclo |
                        continuativo e/o
                        |diurno, case di
                        |riposo per anziani
                        con oltre 25 posti
                        |letto; Strutture
                        |sanitarie che erogano|
                        prestazioni di
                        assistenza
                        |specialistica in
                        |regime ambulatoriale,|
                        |ivi comprese quelle
                        |riabilitative, di
                        diagnostica
                        strumentale e di
  86 - Ospedali, case
                        |laboratorio, di
  |di cura e simili con |superficie
  oltre 25 posti-
                        |complessiva superiore|
68|letto.
                        a 500 m2
                        |Locali adibiti ad
```

1	esposizione e/o
1	vendita all'ingrosso
İ	o al dettaglio, fiere
i	e quartieri
i	fieristici, con
l I	superficie lorda
;	
 	superiore a 400 m2
	comprensiva dei
87 - Locali adibiti	servizi e depositi.
ad esposizione e/o	Sono escluse le
vendita all'ingrosso	manifestazioni
o al dettaglio con	temporanee, di
superficie lorda	qualsiasi genere, che
superiore a 400 mq	si effettuano in
comprensiva dei	locali o luoghi
69 servizi e depositi	aperti al pubblico.
· 	·
1	Locali adibiti a
İ	depositi di
i İ	superficie lorda
	superiore a 1000 m2
I I	
	con quantitativi di
88 - Locali adibiti a	:
depositi di merci e	combustibili
materiali vari con	superiori
superficie lorda	complessivamente a
70 superiore a 1.000 mq	5.000 kg
89 - Aziende ed	
uffici nei quali	Aziende ed uffici con
siano occupati oltre	
71 500 addetti	presenti
	''
1	Edifici sottoposti a
  90 - Edifici	tutela ai sensi del
	:
pregevoli per arte o	
	2004, n. 42, aperti
destinati a contenere	
biblioteche, archivi,	destinati a contenere
musei, gallerie,	biblioteche ed
collezioni o comunque	archivi, musei,
oggetti di interesse	gallerie, esposizioni
culturale sottoposti	:-
Curcui ure Soccoposer	je mostre, nontrie
alla vigilanza dello	qualsiasi altra
alla vigilanza dello  Stato di cui al regio	qualsiasi altra    attivita' contenuta
alla vigilanza dello  Stato di cui al regio  decreto 7 novembre	qualsiasi altra  attivita' contenuta    nel presente
alla vigilanza dello  Stato di cui al regio  decreto 7 novembre	qualsiasi altra    attivita' contenuta
alla vigilanza dello  Stato di cui al regio  decreto 7 novembre	qualsiasi altra  attivita' contenuta    nel presente  Allegato.
alla vigilanza dello  Stato di cui al regio  decreto 7 novembre	qualsiasi altra  attivita' contenuta    nel presente  Allegato.  Edifici e/o complessi
alla vigilanza dello  Stato di cui al regio  decreto 7 novembre	qualsiasi altra  attivita' contenuta    nel presente  Allegato.
alla vigilanza dello  Stato di cui al regio  decreto 7 novembre	qualsiasi altra  attivita' contenuta    nel presente  Allegato.  Edifici e/o complessi
alla vigilanza dello  Stato di cui al regio  decreto 7 novembre	qualsiasi altra  attivita' contenuta  nel presente  Allegato.  Edifici e/o complessi  edilizi a uso
alla vigilanza dello  Stato di cui al regio  decreto 7 novembre	qualsiasi altra
alla vigilanza dello  Stato di cui al regio  decreto 7 novembre	qualsiasi altra
alla vigilanza dello  Stato di cui al regio  decreto 7 novembre	qualsiasi altra
alla vigilanza dello  Stato di cui al regio  decreto 7 novembre	qualsiasi altra   attivita' contenuta   nel presente   Allegato.     Edifici e/o complessi   edilizi a uso   terziario e/o   industriale   caratterizzati da   promiscuita'   strutturale e/o dei
alla vigilanza dello  Stato di cui al regio  decreto 7 novembre	qualsiasi altra
alla vigilanza dello  Stato di cui al regio  decreto 7 novembre	qualsiasi altra
alla vigilanza dello  Stato di cui al regio  decreto 7 novembre	qualsiasi altra

 	complessiva superiore	istituzione viene  equiparata  all'attivita' n. 89  del DM 16/02/82 :  "Aziende ed uffici  nei quali siano  occupati oltre 500
combustibile solido,  liquido o gassoso con  potenzialita'  superiore a 100.000	Impianti per la  produzione di calore  alimentati a  combustibile solido,  liquido o gassoso con	 
private con piu' di 9  autoveicoli,  autorimesse  pubbliche, ricovero  natanti, ricovero	Autorimesse pubbliche  e private, parcheggi  pluriplano e  meccanizzati di  superficie  complessiva coperta  superiore a 300 m2;  locali adibiti al  ricovero di natanti  ed aeromobili di  superficie superiore  a 500 m2; depositi di  mezzi rotabili  (treni, tram ecc.) di  superficie coperta  superiore a 1.000 m2.	
litografie, stampa in  offset ed attivita'  similari con oltre		  -  -  -
94 - Edifici  destinati a civile  abitazione con  altezza in gronda  77 superiore a 24 metri	altezza antincendio	 
	 	"Locali adibiti ad esposizione e/o

     	<pre> al pubblico superiore  a 5.000 m2;  metropolitane in  tutto o in parte</pre>	superficie lorda  superiore a 400 mq
78		servizi e deposi"
- 1		Attivita' di nuova
- 1		istituzione viene
1		equiparata
- 1		all'attivita' n. 55
		del DM 16/02/82 :
1		"Depositi di prodotti
1	Interporti con	della gomma,
1	superficie superiore	
79	  a 20.000 m2	con oltre 100 q.li"
!		Attivita' di nuova
!		istituzione viene
!		equiparata
!		all'attivita' n. 87
!		del DM 16/02/82 :
!		"Locali adibiti ad
!		esposizione e/o
1		vendita all'ingrosso
ļ		o al dettaglio con
[	Gallerie stradali di	• •
[	lunghezza superiore a	
ļ	500 m e ferroviarie	
80	  superiori a 2000 m	servizi e depositi"
======	 ============	